



C O M U N E D I S E U I
P R O V I N C I A S U D S A R D E G N A

Via Della Sapienza n. 38

09064 Seui (SU)

0782 54611 - fax 0782 54363 - P. IVA 00155310915

ORDINANZA N. 8

CONTINGIBILE ED URGENTE

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – ADOZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA ELEMENTARE

IL SINDACO

Vista la nota trasmessa in data odierna dall'ATS Sardegna Servizio Igiene Pubblica acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2530 con la quale si segnala il riscontro di un caso di positività al virus covid -19 riferito ad un docente della scuola elementare;

Dato atto che l'insegnante ha avuto contatti con tutte le classi della scuola elementare;

Considerato che nella nota suddetta il Dirigente Medico dell'A.T.S. di Lanusei suggerisce in via precauzionale la sospensione della didattica in presenza fino al 30 aprile 2021;

Ritenuto necessario condividere la proposta di adozione della didattica a distanza a partire dalla giornata odierna fino al 30 aprile 2021, con ripresa delle lezioni in presenza da lunedì 3 maggio 2021;

Visto L'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce a Sindaco in particolare, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere strettamente esclusivamente locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuto doveroso, per quanto precedentemente evidenziato, dover disporre l'adozione della didattica a distanza per tutta la scuola elementare a decorrere dalla data odierna fino al 30 aprile 2021, con ripresa pertanto della didattica in presenza da lunedì 3 maggio 2021.

Visto Lo Statuto Comunale

Viste Le altre normative di settore

ORDINA

È disposta l'adozione della didattica a distanza per tutta la scuola elementare a decorrere dalla data odierna fino al 30 aprile 2021, con ripresa pertanto della didattica in presenza da lunedì 3 maggio 2021;

Fatta salva eventuale proroga derivante dall'evolversi in senso peggiorativo del virus, la presente ordinanza produce effetti da oggi, 26 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

entro 60 gg. dalla pubblicazione, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R competente per territorio.

Le prescrizioni contenute nel presente atto producono effetto dalla data odierna fino al 30 aprile 2021;

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle disposizioni imposte dalle norme di carattere nazionale e regionale emanate in materia;

Le disposizioni del presente atto sono efficaci dalla data odierna e valide fino a revoca

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, potrà essere disposta la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

DEMANDA

- Al responsabile dell'Ufficio di Segreteria, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio comunale e nella pubblica bacheca, di trasmettere copia del presente provvedimento oltre che ai titolari delle attività richiamate in premessa a:

1. Polizia Locale;
2. Comando Carabinieri di Seui;
3. Corpo Forestale Vigilanza Ambientale di Seui
4. Prefettura di Nuoro;
5. Dirigente Scolastico dell'Istituto Globale Filiberto Farci
6. Guardia di finanza di Isili

La notifica del presente atto sarà a cura dell'Ufficio Segreteria.

Seui, 26 aprile 2021

